

INPS

Geometri e co.co.pro, guida alla giungla previdenziale

Mio figlio lavora come co.co.pro e vorrebbe aprire partita Iva in regime dei minimi. E' geometra, non iscritto all'albo, con diploma di alta specializzazione triennale di grafico e designer. Come paga i contributi previdenziali all'Inps?

E' importante stabilire se l'attività professionale che andrà a svolgere con partita Iva sarà quella specifica di geometra indicando il relativo codice Ateco 71.12.30 - attività tecniche svolte da geometri - o altra attività professionale, ad esempio di grafico o designer.

L'attività di geometra non mi risulta possa essere svolta senza la relativa iscrizione all'Albo dei geometri successiva al superamento di specifico esame che permette l'iscrizione stessa.

Il solo conseguimento del titolo di studio in "Istituto tecnico per geometri" non è sufficiente.

Lo svolgimento dell'attività di Geometra iscritto all'Albo prevede poi apposita iscrizione alla relativa Cassa Previdenza Geometri e quindi non occorre alcuna iscrizione alla Gestione separata Inps.

A tale gestione separata Inps si devono iscrivere i soggetti che svolgono attività professionale per i quali non è stata istituita una cassa previdenziale prevista dall'ordine professionale di appartenenza.

Sono quindi iscrivibili tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale.

Nella fattispecie devono quindi essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l'attività svolta non sia iscrivibile.

La normativa di riferimento relativa alla iscrizione alla Gestione Separata Inps è contenuta nella legge 335/95 (art. 2, c. 26) che ha previsto l'iscrizione alla Gestione Separata dei liberi professionisti, senza cassa di previdenza specifica, titolari di Partita Iva, così come definiti ai sensi dell'art. 53, c. 1 del Tuir.

Questo contributo, dovuto alla Gestione Separata Inps, è calcolato applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nell'anno di riferimento (che per il 2012 è del 27,62%) nei limiti del massimale previsto per l'anno stesso (che per il 2012 è di 96.149 euro).

I liberi professionisti iscrivibili alla Gestione Separata Inps dichiarano i redditi provenienti dalla loro attività nel quadro RE (redditi da lavoro autonomo) o, in caso di esercizio in forma associata, nel quadro RH (redditi di partecipazione).

La base imponibile previdenziale è pari all'imponibile fiscale dichiarato in tali quadri, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi.

Questo imponibile è rappresentato dal reddito ottenuto dalla differenza fra i compensi percepiti e le spese di gestione, secondo i criteri previsti dall'art. 54 del Tuir (ex art. 50).

Questa contribuzione è interamente a carico del professionista, che tuttavia ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un'

aliquota pari al 4% dei compensi lordi. L'esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente ed è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla Gestione Separata, poiché a quest'ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il professionista e per l'intero importo.

Poiché il contributo è rapportato al reddito conseguito nell'anno di riferimento e quest'ultimo è noto solo a consuntivo successivamente alla compilazione della relativa dichiarazione dei redditi, il versamento dovrà avvenire con lo stesso meccanismo di acconto e saldo e con le stesse scadenze previste dal fisco per i versamenti Irpef.

Il professionista dovrà pertanto versare rispettando le due scadenze cruciali: quella del 16 giugno per il versamento del saldo relativo al reddito conseguito nell'anno precedente e del primo acconto pari al 40% dell'importo dovuto (sempre sul reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente); quella del 30 novembre per il versamento del secondo acconto pari ad un altro 40% (per un totale complessivo del 80%) dell'importo dovuto, sempre in base al reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente.

Rag. Maurizio Cason Villa
Studio Cason Villa
Consulenti del Lavoro

SUCCESSIONI

La donazione può ridurre la quota legittima

Come è considerata, ai fini della successione ereditaria, una donazione fatta dai nonni a un nipote?

Dovrà essere considerata nel calcolo dell'asse ereditario. Il donante può escludere che la donazione sia presa in considerazione, facendone "dispensa". La dispensa dal calcolo (collazione) far cadere la donazione sulla quota disponibile e non sull'intero asse. Se A, con due eredi necessari, B e C, dona a B 100 euro, dopo la morte di A, B dovrà calcolare le 100 euro ricevute in donazione, e se, poniamo, l'asse ereditario residuo è di 200 euro, con la collazione della donazione di B, si arriverà a 300 euro, e dunque a C (in caso di assenza di disposizioni testamentarie e di parità tra gli eredi B e C) spetterà 150, come a B. B, avendo già ricevuto 100 in donazione, incamererà solo il residuo 50. Se la donazione fosse con dispensa di collazione, non operando la collazione per la parte disponibile, che qui assumiamo essere di 1/2, allora B potrà pretendere 100, così come C, dal residuo asse; in sostanza, sarebbe come se A avesse fatto testamento, destinando tutta la sua quota disponibile a B.

Avv. Paolo Fortina
NL Studio Legale

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335
Email: info@professionisti.it

AUTO AZIENDALE

Detrarre i costi si può, nell'anno di competenza

Nel 2008 ho aperto partita IVA in regime agevolato. Nel 2009 ho acquistato un'auto che non ho mai inserito come spesa. La posso inserire come costo nell'Unico PF 2012?

La determinazione del reddito per i contribuenti minimi è data dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo. L'imputazione delle spese e dei ricavi al periodo d'imposta deve essere effettuata sulla base del principio di cassa e cioè in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo e di effettivo sostenimento della spesa. Se l'acquisto dell'auto è stato effettuato e sostenuto integralmente nel corso dell'esercizio 2006 non è più possibile inserire la spesa nel quadro CM del modello unico 2012. Se il pagamento fosse stato sostenuto nel 2011, potrà riportare quella parte di spesa nella dichiarazione relativa all'anno 2011. Le spese relative all'auto, così come l'assicurazione, vanno inserite nel quadro CM5, ma sono deducibili nella misura del 50%.

Rag. Romana Romoli
Studio Romoli Romana

DOMICILIO

E' reato anche violare l'ufficio altrui

Vorrei sapere quali elementi devono sussistere perché si possa denunciare qualcuno per il reato di violazione di domicilio.

Chiunque entri o si trattienga nell'abitazione di qualcun altro contro la volontà di quest'ultimo commette il reato di violazione di domicilio. Lo commette anche chi si introduce con l'inganno o in maniera subdola nella dimora privata di un'altra persona. La legge ha voluto tutelare così la libertà delle persone, il loro interesse alla tranquillità ed alla sicurezza in quei luoghi in cui si svolge la vita privata. Perché ci sia il reato, è necessario che l'autore sia consapevole del fatto che si sta introducendo nell'abitazione di altri contro la loro volontà e, nonostante ciò, vi si introduca lo stesso. Per "privata dimora" deve intendersi qualunque luogo destinato anche solo transitoriamente allo svolgimento della vita privata o anche delle attività lavorative. Anche un luogo utilizzato per l'esercizio di un'attività (pubblici esercizi, bar, studi professionali) ovvero un box o altre pertinenze dell'abitazione possono quindi essere oggetto di violazione penalmente rilevante.

Avv. Barbara Bruno
Studio legale
Avvocato Barbara Bruno